



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI PER LA FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE ED IL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA.....	3
ARTICOLO 3 - ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA .....	3
ARTICOLO 4 - REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI.....	4
ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA.....	5
ARTICOLO 6 - CONFEZIONAMENTO .....	5
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.....	5
ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE PRODOTTI.....	5
ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO .....	5
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA .....	6
ARTICOLO 11 - PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO.....	6
ARTICOLO 12 - TEMPI DI FORNITURA.....	6
ARTICOLO 13 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI.....	7
ARTICOLO 14 - GARANZIA DEI PRODOTTI.....	7
ARTICOLO 15- PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	8
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	8
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO .....	8
ARTICOLO 18 - CLAUSOLE PENALI.....	9
ARTICOLO 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO... ..	9
ARTICOLO 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 21 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE .....	10
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	11
ARTICOLO 23 - NORME COMUNI .....	11

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di prodotti dietetici per nutrizione clinica, da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, occorrenti per le esigenze della Farmacia del Presidio Ospedaliero ed il Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Azienda Sanitaria.

## ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di anni tre a decorrere dalla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli atti di gara, con la possibilità di una risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente:

- in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da parte della S.U.A. della Regione Calabria , riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato;
- Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori.

Nelle ipotesi di cui sopra, le Ditte aggiudicatricie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure.

Se le ditte aggiudicatricie non dovessero accettare tali condizioni questa Azienda si riserva la facoltà di revoca del relativo contratto di fornitura.

## ARTICOLO 3 - ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Il valore presunto delle forniture è di €. 611.503,80, oltre IVA.

I quantitativi di prodotti specificati nell'allegato "Nutrizione enterale descrizione prodotti", sono riferiti al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e hanno valore meramente indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria , essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui la Ditta dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560 - 1° comma - del C.C.

Pertanto la Ditta dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda Sanitaria, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori. In tutti questi casi la Ditta non potrà avanzare pretesa alcuna per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura.

## ARTICOLO 4 - REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere conformi a tutta la normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Qualora la Ditta immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. In tal caso la Ditta sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

I prodotti offerti in flaconi devono essere in vetro o PET o altro polimero di grado medico equivalente, compatibile con le miscele nutrizionali contenute.

Tutti i prodotti offerti per la nutrizione enterale, sia per sonda, sia per os, sia per integrazione orale, devono garantire un adeguato apporto di vitamine, oligoelementi e minerali in relazione alle situazioni cliniche per le quali sono indicate.

Tutti i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 27/01/1992, n. 111 (Attuazione della Direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare) ed a quanto previsto dal D.p.R. 20/03/2002, n. 57 concernente il regolamento di attuazione della Direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati ai fini medici speciali.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

**Per le diete somministrabili per sonda**, devono essere indicati, i tipi di sistemi di somministrazione disponibili, (deflussore, sacche in eva millimetrata, etc), ed i relativi prezzi dovranno essere quotati nell'offerta economica. I suddetti sistemi di somministrazione devono essere realizzati con materiali che non rilascino ftalati se a contatto con i lipidi.

La Ditta aggiudicataria, a fronte dell'impegno all'acquisto dei suindicati dispositivi dedicati, si impegna, qualora richiesto dalla Farmacia del Presidio Ospedaliero e dal Servizio Farmaceutico Territoriale, a mettere a disposizione in uso "in full service" senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, eventuali pompe per l'infusione delle soluzioni per nutrizione enterale, comprensiva dell'assistenza tecnica e della formazione relativa al funzionamento e al loro corretto utilizzo.

La pompa da mettere a disposizione deve essere destinata alla somministrazione di terapie per nutrizione enterale per i reparti dei P.O. e per i pazienti aventi diritto, deve essere costruita secondo la normativa vigente e deve essere in possesso del marchio CE.

Il servizio di assistenza e manutenzione alle apparecchiature deve prevedere:

- interventi entro 24/48 ore lavorative dalla comunicazione del guasto da eseguirsi in loco a cura di personale tecnico specializzato;
- operazioni di revisione, manutenzione o riparazione che a giudizio del personale tecnico specializzato saranno necessarie per garantire il corretto funzionamento;
- nel caso di guasti giudicati non riparabili o la cui riparazione non si renda possibile presso i Reparti e le Strutture dell'Azienda Sanitaria che hanno in dotazione le apparecchiature, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione gratuita con altrettante identiche o comunque di qualità e caratteristiche tecniche uguali o superiori;

Sarà cura della Ditta comunicare alla Farmacia del Presidio Ospedaliero ed al Servizio Farmaceutico Territoriale l'indirizzo ed i recapiti telefonici del proprio Ufficio di assistenza tecnica al quale dovranno essere inoltrate le richieste di intervento tecnico. Tali dispositivi rimangono di proprietà della Ditta che al termine dell'utilizzo provvederà al ritiro. L'Azienda Sanitaria si impegna a non cedere le apparecchiature in pegno, in garanzia e, comunque, a non trasferire ad alcun titolo la disponibilità ad altri.

## ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo. Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale.

## ARTICOLO 6 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, riportate in lingua italiana.

Dette diciture devono figurare sia sui contenitori o confezionamenti primario, su quelli secondari, nonché sull'imballaggio esterno, come previsto dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 540.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

## ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La Ditta dovrà tempestivamente informare l'Azienda Sanitaria a mezzo telegramma o per via telematica (fax), di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della fornitura.

## ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE PRODOTTI

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta fornitrice per i prodotti sostituiti.

## ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.

## ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono invariabili per i primi 12 mesi come disposto per legge

La Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto. La revisione decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

## ARTICOLO 11 - PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti.

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione, previa autorizzazione delle Strutture sanitarie interessate, da parte della U.O. Acquisizione Beni e Servizi.

## ARTICOLO 12 - TEMPI DI FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura, dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi che verranno inoltrati a mezzo telefax e/o e-mail, con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine secondo le quantità e qualità richieste, presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria che saranno indicati sull'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure"*, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

luogo di consegna della merce, data e numero di riferimento dell'ordine tutte le notizie previste dalle norme vigenti.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l'Azienda sanitaria l'eventuale prodotto sostitutivo.

## ARTICOLO 13 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle Strutture di destinazione.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, potranno essere rifiutati dalla U.O. di Farmacia del Presidio Ospedaliero e dal Servizio Farmaceutico Territoriale, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna. Per i prodotti non rispondenti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalle Strutture;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore non consentito dalla legislazione vigente. I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno  $\frac{3}{4}$  dell'intero. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.

In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni Regionali, Ministeriali, che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantire la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall'Azienda Sanitaria, onde permettere la continuità delle prestazioni sanitarie. In caso contrario, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

In situazioni di particolare necessità e di urgenza, la Ditta dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte dell'Azienda Sanitaria, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.

## ARTICOLO 14 - GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 14, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

## ARTICOLO 15 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs N. 163 dell'11 aprile 2006. La fornitura è suddivisa in lotti e l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 del richiamato decreto.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di:

1. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora sia verificata la convenienza della stessa;
2. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006;
3. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4. non dar seguito motivatamente alla stipula del Contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

Nei casi di cui ai punti 2,3 e 4, il presente appalto si intenderà revocato e le Ditte non avranno alcunchè a pretendere, neanche a mero titolo di rimborso spese.

## ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nell'ordine, in particolare devono:

- a) riportare gli estremi dell'ordine
- b) essere corredate da copia dell'ordine e del documento di trasporto;

Il pagamento delle forniture avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture, presso l'Ufficio del Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria, previo riscontro del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

## ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria. La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.



## ARTICOLO 18 - CLAUSOLE PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute. Inoltre la Ditta è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, quando:

- in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- non effettua la fornitura o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non

rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

## ARTICOLO 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b) in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c) sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d) recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e) inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- f) recidiva per mancata sostituzione;
- g) in caso di applicazione di 4 penalità;
- h) in caso di cessione del contratto;
- i) in caso di sub-appalto non autorizzato;
- l) constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato.
- m) per motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l'Azienda Sanitaria riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da proprie inadempienze. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

## ARTICOLO 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

## ARTICOLO 21 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

## ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al Foro di competenza.

## ARTICOLO 23 - **NORME COMUNI**

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

**Timbro e firma per accettazione**

---

**Pagina 11**

---

---

